

Sentenza n. 553/2014 pubbl. il 03-04-2014

RG n. 1939/2010

Repert. n. 1380/2014 del 04-04-2014

N. R.G. 1939/2010



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1939/2010

tra

F. [REDACTED] B. [REDACTED]

COMUNE DI [REDACTED]

ATTORE

CONVENUTO

Oggi 3 aprile 2014 ad ore 13 innanzi al dott. Simona Boiardi, sono comparsi:

Per F. [REDACTED] B. [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Per COMUNE DI [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti e discutono oralmente la causa

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Simona Boiardi





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1939/2010 promossa da:

F. [REDACTED] B. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato [REDACTED] presso  
il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

COMUNE DI [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]  
42100 REGGIO [REDACTED] A elettivamente domiciliato in [REDACTED] REGGIO  
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

**CONCLUSIONI:** come in atti

**Oggetto:** Responsabilità ex art.2049-2051-2052

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione parte attrice ha convenuto in giudizio il Comune di [REDACTED] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da esso attore subiti in occasione del sinistro stradale, verificatosi il 2-11-2007, mentre percorreva la via Nobili in [REDACTED] alla guida del proprio motociclo.



In tale circostanza l'attore cadeva a terra, asseritamente a causa di una divisa imprevedibile ed inevitabile posta in mezzo alle due semicarreggiate.

Quantificato il danno, patrimoniale e non, in complessivi € 31.834,55, parte attrice ha chiesto la condanna del Comune ex art. 2051 c.c. e, in subordine, per omessa manutenzione ex art. 2043 c.c..

Il Comune di [REDACTED] si è costituito in giudizio, contestando i fatti dedotti e la propria responsabilità; il Comune ha inoltre contestato l'entità delle lesioni e la conseguente quantificazione del danno operata ex adverso.

Assunte le prove orali a mezzo dei testi [REDACTED] acquisita agli atti la relazione redatta dal Comune di [REDACTED] la causa viene rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note difensive.

#### Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

Com'è noto, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (v. ad es. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279; Cass. Civ. n. 17377/07), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cod. civ., l'attore ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.



La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (Cass. 2660/2013; Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243).

La giurisprudenza ha, infatti, evidenziato come. *“La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc. non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo: il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi”*

La giurisprudenza ha, poi, evidenziato (Cass. 23919/2013) che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.

Per quanto concerne l'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati da beni demaniali, ovvero nei confronti di beni di ampie dimensioni, la Corte ha ribadito che per l'affermazione della responsabilità prevista da tale norma non rileva la natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico, sicché, in teoria, la responsabilità presunta del custode ex art. 2051 cod. civ. ben può essere invocata anche nei confronti della P.A., ovvero con riferimento ai danni causati da beni demaniali, o ancora con riferimento a danni causati da beni destinati ad uso pubblico.

Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.

Infatti, il Supremo Collegio ha affermato che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle



dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che, nel progresso tecnologico apprestati in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.

Con particolare riferimento alle strade riconducibili al c.d. demanio comunale, la Corte di legittimità ha evidenziato l'esigenza di una valutazione più specifica rispetto a quella richiesta nel caso di sinistri analoghi verificatisi in autostrade, individuando, quale circostanza sintomatica della possibilità di custodia, che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune.

Con specifico riferimento al danno da insidia stradale, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., 16 maggio 2013, n. 11946).

Fatte queste premesse, ritiene il giudice che, nel caso di specie, non ricorrano, i presupposti per l'affermazione della responsabilità del Comune convenuto ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.

Sulla scorta delle risultanze processuali complessivamente acquisite, ritiene questo Giudice che l'onus probandi gravante sull'attore non sia stato assolto.

Le fotografie in atti evidenziano uno spartitraffico avente lunghezza di diversi metri, ma di altezza ridotta, con evidente funzione di delimitare la linea di mezzzeria. L'istruttoria esperita ha provato che sulla linea di mezzzeria erano installati dei cordoli delineatori di corsia di gomma di colore giallo (testimone [redacted] testimonio [redacted]).

Il testimone [redacted] responsabile tecnico dell'ufficio traffico, ha riferito che i cordoli posizionati sulla divisoria erano della ditta 3M, a norma e omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Parte attrice non ha posto in dubbio la regolarità e omologazione dei cordoli ma ha dedotto che lo spartitraffico non era visibile e costituiva una insidia o trabocchetto in quanto non segnalato e sporco.

Il doc. I di parte convenuta illustra il manufatto: trattasi di "delimitatore di corsia composto da elementi modulari in gomma gialla altamente visibili anche nelle ore notturne grazie agli inserti in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza. L'altezza e il profilo sono tali da non creare pericolo né danni ai veicoli, pur mantenendo una sufficiente insormontabilità".



Il testimone [redacted] ha riferito la dinamica del sinistro che non è riconosciuto [redacted] mentre ci superava, e l'ho visto ad un certo punto spostarsi verso il centro della strada perché c'erano delle persone che stavano attraversando la semicarreggiata di percorrenza del [redacted]

Lo scooter procedeva a velocità bassa.

Ho visto lo scooter spostarsi a sinistra e procedere come su un binario ma in equilibrio precario.

Ho visto il B [redacted] cercare di rimettersi in equilibrio senza però riuscirci, dopo alcuni metri è caduto".

Il testimone ha riferito che: "la velocità dello scooter era molto limitata. Quando è caduto era praticamente fermo".

Il teste ha, altresì, precisato che vi erano delle persone che stavano attraversando la strada e che in ogni caso non erano sul marciapiede".

La circostanza è stata, confermata dal testimone [redacted] che ha riferito che il B [redacted] in prossimità dell'Istituto d'arte [redacted] procedeva molto piano e vi erano alcuni ragazzi che stavano percorrendo la Via Nobili non sul marciapiede ma percorrendo la parte di semicarreggiata percorsa dal B [redacted]

Il testimone ha, riferito, altresì, che il B [redacted] azionava il clacson e frenava per poi spostarsi a sinistra e cadere dopo avere urtato la divisoria che era sporca con segni di pneumatici scuri.

Anche il testimone [redacted] ha riferito che la divisoria era sporca di tracce di pneumatici.

Sulla base di questi elementi si deve ritenere che l'attore in osservanza dell'art.141 del codice della strada trovandosi in prossimità di una scuola avrebbe dovuto rallentare e, occorrendo, anche fermarsi quando, come nel caso in esame, vi erano dei pedoni che attraversavano la strada o comunque occupavano la sua carreggiata.

I testimoni riferiscono che il motociclo procedeva molto piano anzi secondo uno dei testimoni "era quasi fermo".

Se così è pare difficile ritenere che parte attrice non era nelle condizioni di vedere il manufatto (che si protrae per diversi metri ed è di colore giallo e, quindi, particolarmente visibile).

Le fotografie prodotte sub.doc.19 da parte attrice (confermate dai testimoni come rappresentanti i luoghi di causa) evidenziano, peraltro, come la zona in questione fosse dotata di un buon grado di illuminazione artificiale (vi sono diversi lampioni).

Le stesse fotografie prodotte (che riprendono lo stato dei luoghi in notturna) consentono di vedere lo spartitraffico.



Lo stesso testimone B. riferisce che avvicinandosi al B. (nella presa visione della divisoria e ciò nonostante fosse sporca di pneumatici).

L'attore avrebbe dovuto, quindi, arrestarsi anziché tentare con una manovra di sormontare la divisoria per sorpassare sulla sinistra i passanti (peraltro si trattava di più persone e, quindi, maggiormente visibili).

Pare, peraltro, veramente difficile ritenere che sia stato il dislivello tra il manufatto ed il piano viabile in sé a determinare la caduta tenuto conto che il manufatto è in gomma ed è omologato proprio per renderne possibile la sormontabilità.

Più probabile è che la caduta sia stata determinata da una manovra impropria del conducente distrattosi a causa della presenza imprevista di più persone sulla propria carreggiata e che, a causa della concitazione del momento non abbia visto lo spartitraffico e abbia effettuato una manovra non adeguata.

Applicando i principi giurisprudenziali sopra evidenziati deve, quindi, escludersi che lo spartitraffico in questione (pur sporcato dai pneumatici) visto nel suo normale interagire col contesto determinasse di per sé un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.

Si deve, invece, ritenere che il sinistro si sia verificato a causa della sterzata brusca dell'attore che ha cercato di evitare l'ostacolo rappresentato dai ragazzi che ostacolavano la carreggiata e, quindi, non sia stato determinato dallo spartitraffico in sé in ragione della sua intrinseca pericolosità.

La domanda ex art.205 l c.c. dell'attore deve, quindi, essere rigettata.

Deve, escludersi, altresì, che sia ravvisabile una responsabilità ex art.2043 c.c. del convenuto non ravvisandosi un comportamento colposo della Pa che sia stato causa del sinistro.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice dr. Simona Boiardi in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti della parte convenuta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di parte attrice;
- 2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite a favore del convenuto che si liquidano in euro 4500.00 per compenso professionale oltre ad euro 126,57 per esborsi oltre Iva e cpa.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.



Sentenza n. 553/2014 pubbl. il 03/04/2014

RG n. 1939/2010

Reggio Emilia, 03/04/2014

Repert. n. 1380/2014 del 04/04/2014

Il Giudice

dott. Simona Boiardi

